



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

LA NUOVA DISCIPLINA DEI TEMPI DI ATTESA AL CARICO E SCARICO DELLE MERCI NELL'AUTOTRASPORTO INTRODOTTA DAL D.L. INFRASTRUTTURE

Il D.L. 73 del 21 maggio 2025
c.d. **“D.L. Infrastrutture”**, convertito con
modificazioni dalla L. n. 105 del 18 luglio 2025,
in vigore dal 20 luglio 2025, ha riformulato l’art.
6-bis del D. Lgs. 286/2005

- ✓ ridefinendo la disciplina dei tempi di attesa ai fini delle operazioni di carico/scarico;
- ✓ estendendo l’indennizzo al vettore anche per il caso di superamento dei tempi di carico/scarico.

Il “**D.L. Infrastrutture**” introduce un’ulteriore novità in tema di tempi di pagamento dei servizi di trasporto.

Il novellato art. 6-bis d.Lgs 286/2005

***“Disciplina dei tempi
di attesa al carico e scarico. Franchigia.”***

DISTINZIONE TRA ATTESA E CARICO/SCARICO


TEMPO DI ATTESA AL CARICO/SCARICO DELLA MERCE

Di cui all' **ART. 6-BIS** comma 1



TEMPO DI CARICO/SCARICO DELLA MERCE

Di cui all' **ART. 6**, comma 1, lett. **e-bis**)



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

TEMPI DI CARICO/SCARICO DELLA MERCE

Definizione

I tempi di carico/scarico della merce sono i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico/scarico.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

TEMPI DI CARICO/SCARICO DELLA MERCE

Fonte normativa

- L' art. 6 del D.Lgs 286/2005 prevede, tra gli **elementi essenziali del contratto di trasporto stipulato in forma scritta**, l'indicazione dei **tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata**.
- La determinazione della loro durata è **rimessa all'autonomia delle parti**.



**Come si determinano
i tempi di
carico/scarico?**



I tempi per il carico e lo scarico della merce dovrebbero essere determinati considerando:

- ✓ Tipologia e quantità della merce;
- ✓ Tipologia del veicolo;
- ✓ Caratteristiche del caricamento;
- ✓ Un ragionevole «*margin*e di sicurezza».



Attenzione

Le parti, tanto in fase di stipula quanto di esecuzione del contratto, si devono attenere al **PRINCIPIO DI BUONA FEDE**



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

TEMPI DI ATTESA AL CARICO SCARICO

Definizione - Art. 6-bis D.Lgs 286/2005

L'attesa del veicolo per poter effettuare l'operazione di carico/scarico, da calcolare **dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico/scarico.**



TEMPI DI ATTESA AL CARICO SCARICO

Nei tempi di attesa sono **ora** compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti **all'inattività**:



- del **committente**
- del **caricatore**
- del **destinatario della merce.**

NOVITÀ

TEMPI DI ATTESA E FRANCHIGIA

Il PERIODO DI FRANCHIGIA, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce è pari a

~~2 ORE~~

Tempo ridotto
con il
D.L. Infrastrutture

→ NOVANTA MINUTI
PER CIASCUNA OPERAZIONE



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

DEFINIZIONE DI *LUOGO* E *PUNTO* DI CARICO / SCARICO (Decreto Dirig. MIT. 24 Marzo 2011)



Luogo di carico/scarico:

Ambito territoriale, interno o esterno all'impianto (opificio industriale, «centro merci», struttura della grande distribuzione, attività commerciale), **presso cui si svolgono le procedure di accettazione documentale;**



Punto di carico/scarico:

Postazione all'interno dell'impianto **presso cui avvengono fisicamente le operazioni di carico o scarico.**



Il luogo ed il punto di carico/scarico possono coincidere



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

INDICAZIONI AL VETTORE

Il committente, **il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto** (art. 2 D.Lgs 286/2005) è **tenuto a fornire al vettore indicazioni** circa:



Luogo di svolgimento delle operazioni



Orario di svolgimento delle operazioni



Le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

INDICAZIONI AL VETTORE NELLE VENDITE EX-WORKS/FCA

SUGGERIMENTO



Nelle condizioni generali di vendita/conferma d'ordine prevedere l'impegno dell'acquirente a trasmettere al vettore le indicazioni circa:

- ✓ il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico/scarico;
- ✓ la franchigia di 90 minuti per l'attesa al carico/scarico;
- ✓ i tempi di durata delle operazioni di carico/scarico.



Ciò al fine di evitare possibili contestazioni.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

MANCATE INDICAZIONI AL VETTORE

In caso di mancate indicazioni sull'orario di arrivo, la franchigia decorrerà dal momento di arrivo.

Il vettore **può dimostrare** l'orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante (*comma 1 art. 6 bis*):



Le risultanze del proprio **sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo**

oppure



Con quelle del **tachigrafo intelligente** di seconda generazione.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST



DIRITTO DI INDENNIZZO DEL VETTORE AL SUPERAMENTO



**DEI 90 MINUTI DI FRANCHIGIA
CONNESSA ALL' ATTESA DEI
VEICOLI PER POTER EFFETTUARE
LE OPERAZIONI DI
CARICO/SCARICO**

Comma 2, art. 6-bis

NOVITÀ

**DEI TEMPI INDICATI NEL
CONTRATTO DI TRASPORTO PER
L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI
CARICO/ SCARICO E CIO' RISULTI DALLA
DOCUMENTAZIONE DI
ACCOMPAGNAMENTO DELLA MERCE
O DA OGNI ALTRO DOCUMENTO
SOTTOSCRITTO DAL CARICATORE, DAL
COMMITTENTE O DAL VETTORE**

Comma 3, art. 6-bis



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

NOVITÀ

INDENNIZZO AL VETTORE

L'indennizzo dovuto al vettore è oggi pari a
~~40 EURO~~ **100 EURO** per ogni
ORA o FRAZIONE D'ORA di ritardo.

Importo prima del
D.L. infrastrutture

*Tale somma è soggetta a **rivalutazione automatica annuale** (indice FOI Istat).*




CONFINDUSTRIA
VENETO EST

INDENNIZZO AL VETTORE PER SUPERAMENTO DEI TEMPI DI CARICO/SCARICO

L'indennizzo al superamento dei tempi di carico/scarico **indicati nel contratto di trasporto è dovuto**

- ✓ Nel solo contratto in forma scritta?
- ✓ O anche nei contratti in forma non scritta?
(Vedi istruzioni scritte di cui all'art. 7 comma 4 del D. Lgs 285/2006, fornite al vettore e da tenersi a bordo).





INDENIZZO





INDENIZZO





INDENIZZO



INDENIZZO



RESPONSABILITA'

Il committente e **il caricatore** sono **tenuti in solido** a corrispondere al vettore l'indennizzo dovuto per il superamento:

- della franchigia di attesa o
- del tempo massimo per le operazioni di carico/scarico

È fatto salvo il **diritto di rivalsa** tra i coobbligati nei confronti dell'**effettivo responsabile**.



RITARDO IMPUTABILE AL VETTORE



L'indennizzo **NON** è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia **imputabile al vettore**.

Ad esempio:

- mancato rispetto dell'orario di presentazione al carico;
- mancata messa a disposizione del veicolo.



RICHIESTA DI INDENNIZZO

La richiesta d'indennizzo può essere rivolta dal vettore **al committente o al caricatore**, nel termine di prescrizione previsto dall'art. 2951 C.c., ovvero **1 anno (18 mesi se il trasporto inizia o finisce fuori d'Europa)**.



NOVITÀ

Possibilità per il vettore di proporre **domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c.**



RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

RICAPITOLANDO


- ✓ Riduzione della franchigia per l'attesa a 90 minuti;
- ✓ aumento dell'indennizzo a €100;
- ✓ diritto all'indennizzo anche nel caso di superamento dei tempi di carico/scarico;
- ✓ Responsabilità solidale del committente e del caricatore per la corresponsione dell'indennizzo;

SUGGERIMENTO



Al fine di evitare possibili contestazioni in ordine al superamento dei tempi di attesa o di esecuzione delle operazioni di carico/scarico, suggeriamo «di validare» l'orario di:

- ✓ **ARRIVO DEL VETTORE** al luogo di carico/scarico;
- ✓ **AVVIO** delle operazioni di carico/scarico;
- ✓ **CONCLUSIONE** delle operazioni di carico/scarico;



in apposito documento sottoscritto dal vettore e caricatore/scaricatore, o, più semplicemente, integrando con le suddette informazioni i documenti di accompagnamento della merce (ad esempio: DDT, lettera di vettura CMR).



RUOLO DEL CONDUCENTE NELLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO (art. 6-bis, comma 4)

Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente,

è sempre assicurata al conducente la **possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico**, con particolare riguardo alla sistemazione del carico sul veicolo.



Attenzione

- ✓ Sistemazione del carico sui veicoli (art. 164 Cds)
- ✓ Limiti sulla massa complessiva dei veicoli (art. 167 Cds)
- ✓ Rischi interferenziali del D.lgs. 81/2008



PRINCIPALI QUESTIONI INTERPRETATIVE APERTE

- Ambito di applicazione
- Derogabilità della norma
- Applicabilità della norma alle
attese nei porti/interporti/scali
ferroviari



Tempi di pagamento dei corrispettivi del trasporto

Art. 83-bis commi 12 - 15

In caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento della fattura oltre ai 90 giorni
l'art. 83-bis:



- **Comma 12:** termine di pagamento non può essere superiore ai 60 giorni data emissione fattura, salvo accordi volontari di settore;
- **Commi 13-14:** interessi di mora in caso di superamento del termine di 60 giorni; dal 90esimo giorno già sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell'importo della fattura e comunque non inferiore a **1.000€**;
- **Comma 13-bis:** estensione della disciplina di cui sopra anche ai soggetti della filiera del trasporto;
- **Comma 15:** violazioni accertate da GDF e Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli in azienda.

Art. 83-bis comma 15-bis

- **NUOVO comma 15-bis** che rafforza la precedente disciplina prevede

*Se dalla violazione dei termini di pagamenti stabiliti dall'art. 83-bis possano ravvisarsi eventuali **ABUSI DI DIPENDENZA ECONOMICA**, L' AGCOM potrà intervenire d'ufficio/su segnalazione del creditore o del Comitato centrale dell'Albo dell'autotrasporto con:*

- **DIFFIDE**
- **SANZIONI PECUNIARIE** fino al 10% del FATTURATO dell'impresa inadempiente, dell'art. 15 della L. n. 287/1990.





CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Grazie per l'attenzione

trasporti@confindustriavenest.it

I SOGGETTI DELLA FILIERA DEL TRASPORTO

(Definizioni - Art. 2, D.Lgs. 286/2005)



Vettore: *l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;*



Committente: *l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto.*



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

I SOGGETTI DELLA FILIERA DEL TRASPORTO

(Definizioni - Art. 2, D.Lgs. 286/2005)



Caricatore: *l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;*



Proprietario della merce: *l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.*



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

ARTICOLO 6 BIS D.Lgs 286/2005

Art. 6-bis previgente

In vigore dal 12.08.2010 al 20.05.2025

1. Nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.

Art. 6-bis del DL Infrastrutture

In vigore dal 21.05.2025 al 19.07.2025

1. Il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione. Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all'articolo 2 è tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l'orario di svolgimento di tali operazioni, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può dimostrare l'orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.

Art 6-bis come convertito con L. 105/2025

IN VIGORE dal 20.07.2025

1. Il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione.

((Nei tempi di attesa dei veicoli di cui al primo periodo sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all'inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce)). Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all'articolo 2 è tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l'orario di svolgimento di tali operazioni, nonché ((circa)) le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può dimostrare l'orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

ARTICOLO 6 BIS D.Lgs. 286/2005

Art. 6-bis previgente In vigore dal 12.08.2010 al 20.05.2025	Art. 6-bis del DL Infrastrutture In vigore dal 21.05.2025 al 19.07.2025	Art 6-bis come convertito con L. 105/2025 IN VIGORE dal 20.07.2025
<p>2. Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.</p>	<p>2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. E' fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile. L'indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L'importo dell'indennizzo di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI). La richiesta d'indennizzo può essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall'articolo 2951 del Codice civile, ferma restando la possibilità di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile.</p>	<p>2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. È fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile. L'indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L'importo dell'indennizzo di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI) , rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. La richiesta d'indennizzo può essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall'art. 2951c.c., ferma restando la possibilità di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c.</p>



ARTICOLO 6 BIS D.Lgs. 286/2005

Art. 6-bis previgente

In vigore dal 12.08.2010 al 20.05.2025

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui all'articolo 83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 6-bis del DL Infrastrutture

In vigore dal 21.05.2025 al 19.07.2025

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, l'indennizzo di cui al comma 2 è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.

Art 6-bis come convertito con L. 105/2025

IN VIGORE dal 20.07.2025

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 4, l'indennizzo di cui al comma 2 ((del presente articolo)) è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

ARTICOLO 6 BIS D.Lgs. 286/2005

Art. 6-bis previgente

In vigore dal 12.08.2010 al 20.05.2025

4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonché alle modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi.

Art. 6-bis del DL Infrastrutture

In vigore dal 21.05.2025 al 19.07.2025

4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, è sempre assicurata al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art 6-bis come convertito con L. 105/2025

IN VIGORE dal 20.07.2025

4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, è sempre assicurata al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli art. 164 e 167 codice della strada.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST